

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 112

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 116

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05951 Busin: Revisione dell'imposizione locale sugli immobili e sui servizi 113

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 118

5-06008 Pesco: Chiarimenti circa il cumulo tra il periodo di sospensione dei termini per l'impugnazione in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e il periodo di sospensione feriale dei termini processuali 113

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 119

5-06010 Sottanelli: Rilevazione contabile delle agevolazioni previste per le zone franche urbane ed esclusione di tale beneficio dalla tassazione 113

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 121

5-06011 Paglia: Valutazione circa le ricadute sul piano delle entrate tributarie di un eventuale trasferimento all'estero della società Ferrari 114

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 122

INTERROGAZIONI:

5-05967 Paglia: Vicende relative alla banca Carige e rafforzamento dei requisiti di onorabilità degli azionisti bancari 114

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 123

AVVERTENZA 115

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.45.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci

d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (Atto n. 172) e, quindi, all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

Informa quindi che il seminario istituzionale previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sullo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181), sullo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (Atto n. 182) e dello schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185) avrà luogo nel pomeriggio di lunedì 20 luglio prossimo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Atto n. 172.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di procedere, nella seduta odierna, alla votazione della proposta di

parere formulata del relatore, Gitti, già da tempo trasmessa via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione.

Daniele PESCO (M5S) chiede al relatore di integrare la sua proposta di parere con un'osservazione del seguente tenore:

«valuti il Governo l'opportunità di aumentare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 44 dello schema di decreto affinché – in ossequio alle prescrizioni dettate dall'articolo 51 della direttiva 2013/34/UE – il previsto impianto sanzionatorio sia efficace, proporzionale e dissuasivo, in modo da orientare il comportamento degli operatori al corretto adempimento delle norme prescritte, tenuto conto dell'eminente interesse pubblico che la materia riveste per i cittadini, le imprese e i risparmiatori».

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il relatore ha valutato la proposta di integrazione avanzata dal gruppo M5S, ritenendo tuttavia di mantenere la formulazione della sua proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 luglio 2015. – Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.25.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte inoltre che il rappresentante del Governo ha chiesto di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione 5-06009 Capozzolo, al fine di acquisire gli elementi necessari per predisporre una risposta compiuta.

5-05951 Busin: Revisione dell'imposizione locale sugli immobili e sui servizi.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara soddisfatto della risposta, la quale conferma le notizie circa la volontà del Governo di affrontare il tema dell'imposizione fiscale sugli immobili e i servizi locali individuando una soluzione che vada nel senso di razionalizzare e riordinare i tributi stessi.

Nel ribadire la notevole rilevanza di tale tematica, sottolinea come l'incertezza e la sempre maggior burocratizzazione degli adempimenti richiesti ai contribuenti abbiano comportato notevoli difficoltà per i cittadini, oltre che per i Comuni, i quali, a fronte dei tagli subiti dal Governo centrale, si sono visti costretti a innalzare le aliquote delle imposte sugli immobili aggravando in tal modo, con il loro comportamento, una situazione già di per sé difficile.

Prende quindi atto dell'impegno assunto dal Governo e auspica che esso conduca al più presto ad una soluzione concreta, nel senso dell'adozione di una riforma equa e razionale dell'imposizione locale.

5-06008 Pesco: Chiarimenti circa il cumulo tra il periodo di sospensione dei termini per l'impugnazione in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

Daniele PESCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniele PESCO (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta, con la quale il sottosegretario ha evidenziato la volontà del Governo di riconoscere la cumulabilità della sospensione feriale dei termini processuali con la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 6, comma 63, del decreto legislativo n. 218 del 1997 in caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente destinatario di un avviso di accertamento. A tale proposito evidenzia, infatti, come un'interpretazione nel senso della non cumulabilità dei predetti due termini avrebbe gravi conseguenze per molti cittadini, i cui ricorsi potrebbero decadere per scadenza dei termini.

Nell'esprimere quindi soddisfazione per la possibilità, prospettata nella risposta del Governo, di chiarire tale questione già in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo attuativo della legge delega per la riforma del fisco recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, esprime la disponibilità del suo gruppo a fornire il proprio contributo in tal senso.

5-06010 Sottanelli: Rilevazione contabile delle agevolazioni previste per le zone franche urbane ed esclusione di tale beneficio dalla tassazione.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ringrazia il sottosegretario per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto.

5-06011 Paglia: Valutazione circa le ricadute sul piano delle entrate tributarie di un eventuale trasferimento all'estero della società Ferrari.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea in primo luogo come, anche in questa occasione, il Governo si sia limitato a fornire una risposta prettamente tecnica, che dà conto degli indirizzi dell'Agenzia delle entrate, senza indicare la sua posizione politica rispetto alla questione posta.

Rileva infatti come la risposta del sottosegretario verta soltanto sul quesito relativo alla conoscenza, da parte del Governo, di operazioni volte al trasferimento all'estero del marchio Ferrari e del suo domicilio fiscale, analoghe all'operazione che ha riguardato il gruppo automobilistico *Fiat Chrysler Automobiles*, controllante della Ferrari, non dando invece alcun seguito al problema centrale posto dall'interrogazione, relativo alle valutazioni politiche su un'operazione economica che rappresenterebbe un serio danno per il Paese.

Al riguardo, nel ricordare che l'amministratore delegato del medesimo gruppo FCA, Marchionne, ha giustificato la decisione di spostare la sede legale in Olanda con la circostanza che la legislazione olandese consente il ricorso al meccanismo di voto multiplo, il quale consentirebbe di mantenere più agevolmente il controllo sulla società, sottolinea come tale motivazione appaia infondata, posto che con il decreto-legge n. 91 del 2014, cosiddetto « competitività », è stata introdotta anche nel nostro ordinamento la possibilità di prevedere negli statuti societari tali meccanismi di maggiorazione dei diritti di voto.

Sulla base di tali considerazioni, stigmatizza quindi l'atteggiamento del Governo, il quale evita di prendere una

posizione chiara su una vicenda tanto rilevante per l'economia e l'immagine del Paese e di porre direttamente la questione ai vertici di FCA.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.40.

5-05967 Paglia: Vicende relative alla banca Carige e rafforzamento dei requisiti di onorabilità degli azionisti bancari.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Stefano QUARANTA (SEL) evidenzia come l'atto di sindacato ispettivo, di cui è cofirmatario, intenda segnalare con forza la necessità di porre in essere misure forti per assicurare la massima trasparenza nelle vicende che coinvolgono la Banca Carige, la quale rappresenta la più importante banca ligure, ha una presenza capillare sul territorio italiano e conta oltre 2 milioni di clienti.

Rammenta infatti come tale banca abbia attraversato una fase di grande difficoltà nel 2013, quando fu oggetto di un'inchiesta finanziaria che coinvolse Giovanni Berneschi, il quale era stato il protagonista dell'espansione di Carige in Liguria e in Italia sin dalla fine degli anni Novanta. Sottolinea come, a seguito di tali vicende, la Banca d'Italia abbia imposto alla banca un ingente rafforzamento patrimoniale, avvenuto in due *tranche* di 800 e 850

milioni euro, ed evidenza come in tali occasioni siano emerse le figure degli imprenditori Vittorio Malacalza e Gabriele Volpi, protagonisti di tali aumenti di capitale.

Ricorda quindi che Gabriele Volpi, il quale ha iniziato la sua attività imprenditoriale negli anni '70 in Nigeria nell'industria petrolifera, in base alla ricostruzione effettuata nel 2012 dal quotidiano *Il Sole 24ore*, è stato indagato dalla Commissione permanente di inchiesta del Senato americano che ha investigato sul fenomeno della corruzione della *leadership* politica nigeriana, e che, nell'ambito di tale inchiesta, è risultato che egli abbia avuto legami con l'ex vicepresidente nigeriano, Abubakar, il quale avrebbe favorito l'ascesa della sua azienda Intels nel campo della logistica petrolifera.

In tale ambito, nel valutare positivamente il fatto che alcuni imprenditori abbiano risorse per ricapitalizzare la banca, sottolinea l'esigenza di evitare che l'esperienza traumatica che ha coinvolto Banca Carige, con gravi conseguenze per tutta la regione Liguria, non possa ripetersi. Invita quindi l'Esecutivo ad attivarsi per garantire maggiore trasparenza, acquisendo elementi in relazione all'operazione destinata a ridefinire i cosiddetti « azionisti rilevanti » di Banca Carige, e per rendere più stringenti i requisiti di onorabilità degli azionisti definiti dal decreto ministeriale n. 144 del 1998, anche estendendone l'ambito di applicazione.

Ritiene infatti che, al di là di ogni pregiudizio personale, si tratti di un settore tanto delicato e rilevante per il Paese e, in particolare, per la regione Liguria, da richiedere la massima attenzione in termini di trasparenza e di condotta etica dei soggetti coinvolti.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea la necessità di verificare che i soggetti i quali stanno assumendo posizioni sempre più rilevanti come azionisti della Banca Carige posseggano i requisiti di onorabilità necessari.

A tale proposito, nel richiamare i controlli, citati nella risposta del Governo, cui è subordinata l'autorizzazione della Banca d'Italia per le acquisizioni di partecipazione nel capitale delle banche in percentuali non inferiori al 10 per cento, rileva come sia una misura di buon senso eseguire da subito tali verifiche, anche per evitare che operazioni di acquisizione possano essere successivamente poste in discussione per mancanza dei requisiti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: *Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

7-00714 Causi: *Interventi sul regime di tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani.*

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Atto n. 172).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese dei Paesi membri dell'Unione europea (Atto n. 172);

rilevato come lo schema di decreto provveda a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2013/34/UE, la quale intende migliorare la portata informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio;

evidenziata la notevole rilevanza dello schema di decreto, il quale, unitamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali

e gli altri soggetti individuati dalla legge (Atto n. 171), realizza un'importante riforma di un settore cruciale dell'ordinamento, per le ricadute che essa avrà sull'operatività dei soggetti coinvolti, nonché sul funzionamento e la trasparenza dei relativi settori di riferimento;

sottolineato come le innovazioni introdotte dallo schema di decreto consentano di ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina, migliorare la comparabilità dell'informativa resa con i bilanci, tutelare l'interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti, migliorare la trasparenza;

evidenziata la necessità di assicurare il necessario coordinamento tra le previsioni dello schema di decreto e quelle del richiamato schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla disciplina delle partecipazioni rilevanti, valuti il Governo l'opportunità di assicurare la necessaria omogeneità tra le norme in materia recate dal provvedimento e quelle contenute nello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (Atto n. 171), al fine di escludere asimmetrie o discrasie nel quadro normativo;

b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, ovunque ricorrano, le parole: « titoli quotati in borsa » con le seguenti: « titoli quotati in mercati regolamentati », in quanto tale modifica garantirebbe maggiore coerenza sia all'interno dello schema di decreto legislativo sia rispetto alle previsioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel quale non trova riscontro la dizione: « titoli quotati in borsa » ma gli emittenti quotati sono definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera w), del medesimo TUF come « i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani »;

c) con riferimento all'articolo 38 dello schema di decreto, relativo agli obblighi di redazione del bilancio consolidato applicabili agli intermediari IFRS (che cioè sono tenuti alla redazione dei bilanci secondo le norme contabili internazionali IFRS), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere il seguente comma 2-bis: « Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati », al fine di garantire la necessaria continuità con la vigente disciplina dettata dal decreto legislativo n. 87 del

1992, che all'articolo 25, nell'ambito della definizione di impresa capogruppo tenuta alla redazione del bilancio consolidato, precisa che « restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa »;

d) con riferimento all'articolo 40 dello schema, il quale stabilisce i casi di esonero dagli obblighi di redazione del bilancio consolidato applicabili agli intermediari IFRS, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere il seguente comma 2-bis: « Restano ferme le disposizioni previste dai principi contabili internazionali adottate a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 », al fine di evitare un potenziale contrasto tra le previsioni generali dell'articolo 38 dello schema circa gli obblighi di redazione del bilancio consolidato e le vigenti disposizioni previste dai principi contabili internazionali adottate a norma del predetto regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (IAS/IFRS), che esonerano dalla predisposizione del bilancio consolidato alcune tipologie di società finanziarie, evitando in tal modo che possano sorgere dubbi in merito presso gli operatori;

e) con riferimento all'articolo 13 dello schema, il quale reca la disciplina generale delle valutazioni, valuti il Governo l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo, al fine di chiarire che i principi generali in esso contenuti riguardano la disciplina delle valutazioni;

f) con riferimento all'articolo 20, il quale reca i criteri generali sulla nota integrativa, valuti anche in questo caso il Governo l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo, al fine di chiarire che i criteri generali in esso contenuti riguardano la nota integrativa;

g) con riferimento all'articolo 27, il quale reca alcuni principi afferenti alla redazione del bilancio consolidato degli intermediari non IFRS, valuti il Governo l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo, al fine di chiarire che le regole generali in esso contenute riguardano la redazione del bilancio consolidato.

ALLEGATO 2

**5-05951 Busin: Revisione dell'imposizione locale
sugli immobili e sui servizi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame l'onorevole proponente chiede la predisposizione di opportuni provvedimenti al fine di ridisegnare l'imposizione fiscale sugli immobili e i servizi locali, con lo scopo di semplificare gli adempimenti ai contribuenti, riducendo in un'unica imposta i vari tributi, assicurando la certezza delle scadenze e dell'ammontare dei pagamenti dovuti e prevedendo al tempo stesso un'imposizione più equa e razionale che tenga conto sia dell'effettiva capacità reddituale degli immobili e sia dei servizi resi ai cittadini.

Al riguardo, acquisiti gli elementi dal dipartimento delle finanze, si rappresenta quanto segue.

Da tempo sono in corso una serie di riunioni dirette proprio allo scopo di individuare tutte le possibili soluzioni per definire un sistema di imposizione locale che risponda agli obiettivi auspicati dall'interrogante, che si sostanziano nella razionalizzazione e nel riordino del prelievo immobiliare.

Tra le varie ipotesi possono essere menzionate, innanzitutto, quella dell'accorpamento dell'IMU e TASI in un unico tributo locale che costituirebbe l'impianto centrale della nuova *Local Tax* ad invarianza di gettito standard complessivo, alla quale si affiancherebbe l'importante intervento di razionalizzazione degli attuali tributi o canoni relativi all'occupazione di spazi e aree pubbliche e dei prelievi relativi alla diffusione dei messaggi pubblicitari in un unico canone di concessione o di autorizzazione che l'ente locale potrà differenziare in base al servizio richiesto o alla zona del territorio ove viene effettuata l'occupazione o la pubblicità. Sempre la nuova *local tax* potrebbe prevedere, altresì, l'obbligo da parte dei comuni di inviare ai contribuenti il modello F24 o il bollettino precompilato, operazione che sarà possibile solo in virtù della previsione di ipotesi tassative di diversificazione delle aliquote del nuovo tributo.

ALLEGATO 3

5-06008 Pesco: Chiarimenti circa il cumulo tra il periodo di sospensione dei termini per l'impugnazione in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa la cumulabilità della sospensione dei termini per il ricorso in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e la sospensione feriale dei termini processuali.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La *ratio* sottesa all'orientamento amministrativo e giurisprudenziale volto a riconoscere la cumulabilità dei predetti termini si rinviene nell'opportunità di offrire al contribuente la possibilità di verificare la convenienza o meno di aderire alla proposta dell'ufficio.

Ne deriva che le previsioni normative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 siano da interpretare in combinato disposto con l'articolo 1 della legge n. 742 del 1969; infatti, la prima delle due disposizioni, richiamando espressamente « i termini per le impugnazioni » contiene un rinvio implicito alla sospensione feriale poiché i termini processuali, quelli il cui decorso è sospeso nel periodo dal 1° al 31 agosto, sono sospesi per 90 giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione.

I giudici di legittimità, con la predetta ordinanza, negano invece la cumulabilità dei due termini non ritenendo applicabile il periodo di sospensione feriale ai procedimenti non aventi natura giurisdizionale, ma meramente amministrativa, quale si configura l'accertamento con adesione.

Deve tuttavia rilevarsi che la richiamata ordinanza, lungi dal rappresentare un orientamento consolidato è l'unica pronuncia della Corte che ha disconosciuto la cumulabilità delle due sospensioni dei termini; viceversa l'orientamento favorevole ha trovato ancora una volta conferma in due recenti pronunce del medesimo Collegio (sentenze della Corte di cassazione n. 10360/2015 e n. 11403/2015 e – all. 1 e 2), le quali, pur non affrontando direttamente la questione controversa, presuppongono l'adesione alla tesi della cumulabilità.

Preme evidenziare, inoltre, come ad un'interpretazione quale quella sviluppata nella richiamata ordinanza n. 11632 del 2015 dovrebbe conseguire una rivisitazione complessiva delle procedure adottate dall'Agenzia, in particolare, da ultimo, con riguardo alle attività successive all'accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010. n. 78.

Una lettura della normativa in esame in linea con quella presente nella richiamata ordinanza n. 11632 del 2015, infatti, comporterebbe necessariamente una anticipazione nella tempistica della riscossione nei confronti dei contribuenti.

Tanto premesso, la proposta in argomento volta a chiarire la cumulabilità dei termini, potrà essere vagliata in sede di esame da parte del Parlamento dello schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario (atto Camera n. 184).

L'articolo 9 del citato provvedimento prevede, tra l'altro, la riformulazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992, disponendo che « Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di modifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ».

Appare evidente dunque la volontà del legislatore di riconoscere l'applicazione

della sospensione dei termini feriali anche quando si attivino procedimenti che – seppur di natura amministrativa – risultino collocarsi in una fase prodromica a quella squisitamente processuale. Ciò al fine di deflazionare il contenzioso e di garantire al contribuente il pieno esercizio al diritto alla difesa riconoscendogli un tempo congruo per valutare la convenienza in ordine all'opportunità di definire la pretesa impositiva in sede amministrativa ovvero intraprendere la via giurisdizionale.

ALLEGATO 4

5-06010 Sottanelli: Rilevazione contabile delle agevolazioni previste per le zone franche urbane ed esclusione di tale beneficio dalla tassazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito al regime impositivo cui sono sottoposti i contributi agevolativi per le attività esercitate nelle cosiddette Zone Franche Urbane ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2013.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come rilevato dall'onorevole interrogante, le agevolazioni per le zone franche urbane consistono in un'esenzione da imposizione dal reddito, nonché dal valore della produzione netta derivanti dallo svolgimento dell'attività esercitata dall'impresa nella Zona Franca Urbana, in un'esenzione dell'IMU per gli immobili siti nelle ZFU, posseduti ed utilizzati per l'esercizio dell'attività economica, ed in un'esenzione dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, fruibili con il modello di pagamento F24 « telematico » mediante riduzione dei versamenti dovuto in relazione alle singole imposte per cui si gode dell'esenzione (IRPEF/IRES, IRAP e IMU) ed ai contributi per i quali è concesso l'esenzione.

Ciò premesso, giova precisare che la costituzione di zone franche urbane ed il conseguente riconoscimento delle citate esenzioni induce ad escludere che possa configurarsi qualsivoglia ipotesi di contributo sia in conto esercizio, o in conto impianti o, ancora in conto capitale.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 36-E del 3 aprile 2015, le compensazioni effettuate a

scomputo delle imposte dirette, dell'IRAP, dell'IMU e dei contributi previdenziali rappresentano una modalità tecnica finalizzata a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni fiscali ed esonero contributivo) entro il limite delle risorse stanziare.

Tale modalità è stata introdotta – per la ZFU di L'Aquila – dal decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 70 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e – per le ZFU « nazionali » – dal decreto interministeriale 10 aprile 2013 che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 37 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, stabilisce le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle ZFU.

Tutto ciò considerato, ai fini fiscali, l'effetto che ne deriva si sostanzia, di fatto, in una riduzione di imposta che, coerentemente con quanto previsto in altre disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del valore della produzione netta e del reddito stesso, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate.

Resta fermo che qualora l'agevolazione venga fruita a scomputo dei versamenti contributivi, questi ultimi saranno deducibili per la parte che non gode dell'esenzione contributivo.

ALLEGATO 5

5-06011 Paglia: Valutazione circa le ricadute sul piano delle entrate tributarie di un eventuale trasferimento all'estero della società Ferrari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere se risulta il trasferimento all'estero del marchio e del domicilio fiscale della casa automobilistica Ferrari S.p.A, e quali siano le valutazioni rispetto ad un'operazione che rappresenterebbe un danno per le entrate tributarie e per l'immagine dell'Italia.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, riferisce che le operazioni di cui si fa cenno nel documento di sindacato ispettivo non risultano essere state poste in essere e sarebbero state smentite dalla medesima casa automobilistica.

Infine, si rileva che le attività esercitate sul territorio dello Stato, sono ivi imponibili sia ai fini delle imposte dirette sia delle indirette, in base alle disposizioni della normativa interna ed internazionale.

ALLEGATO 6

5-05967 Paglia: Vicende relative alla banca Carige e rafforzamento dei requisiti di onorabilità degli azionisti bancari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Giovanni Paglia ed altri pongono quesiti in ordine all'aumento di capitale di Banca Carige S.p.A. e alla quota di partecipazione sottoscritta attraverso il *trust inglese* «*Summer*». In relazione a ciò, gli interroganti chiedono che vengano assunte iniziative volte a rendere più stringenti i requisiti di onorabilità degli azionisti bancari definiti dal decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 144.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha fatto presente che – come emerge dai comunicati stampa del 25 e del 29 giugno 2015 emanati dalla Banca Carige – il 25 giugno 2015 si è concluso il periodo di offerta, iniziato l'8 giugno, con la sottoscrizione del 99,83 per cento delle nuove azioni, pari a euro 848,2 milioni.

I diritti non esercitati, pari allo 0,17 per cento del totale, sono stati tutti venduti nella prima giornata di offerta in borsa. Pertanto, l'operazione si è conclusa il 29 giugno. Le nuove azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti saranno accreditate sui conti di pertinenza al termine della giornata contabile del 2 luglio 2015 e saranno disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Dai dati ufficiali relativi alla compagine sociale estratti dal sito Consob, aggiornati al 26 giugno 2015 (partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale). *The Summer Trust*, riconducibile all'imprenditore Gabriele Volpi, risulta alla data detenere il 5,011 per cento delle azioni. Ad oggi, non

risultano inoltre patti parasociali in essere tra il *The Summer Trust* e il socio di maggioranza Malacalza Investimenti srl.

Sotto un profilo generale, si precisa che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del Testo Unico Bancario, l'acquisizione di una partecipazione nel capitale di una banca è subordinata all'autorizzazione della Banca d'Italia solo ove la stessa sia pari o superiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea (cosiddetta partecipazione qualificata).

L'autorizzazione è rilasciata al ricorrere di condizioni particolarmente rigorose, tra le quali, la «reputazione del potenziale acquirente...» (articolo 19, comma 5, del TUB). Valutata anche sulla base del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo, e individuati dal decreto emanato il 18 marzo 1998, n. 144 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Infine, si fa presente che l'articolo 25 del Testo Unico Bancario è stato di recente modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72; nel nuovo testo (che, per espressa previsione del medesimo decreto legislativo n. 72 del 2015, non è applicabile sino all'entrata in vigore della disciplina attuativa secondaria), si prevede che il futuro decreto ministeriale in materia di individuazione dei requisiti dovrà stabilire, oltre ai requisiti di onorabilità, anche criteri di «competenza e correttezza».